

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 019/CSA (2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 143/CSA- RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2018

#### I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Prof. Salvatore Sica -  
Componente; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CASTRENSE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.9.2018 INFLITTA AL SIG. CAMILLI PIERO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA ALESSANDRIA/VITERBESE CASTRENSE DEL 25.4.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/clt del 26.4.2018)

La Società in epigrafe in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi in fatto e in diritto. In particolare, la sanzione trova la sua giustificazione nel comportamento tenuto dal suindicato sig. Camilli, che rivolgeva, con tono inequivocabile, espressioni all'indirizzo del direttore di gara fortemente offensive ed analiticamente riportate.

Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta, tendendo a ridimensionarne l'oggettiva portata testuale alla luce del contesto in cui essa si è consumata.

Le ragioni addotte, tuttavia, escludono che possa trovare ingresso una diversa ricostruzione dell'accaduto e, soprattutto, una sua differente qualificazione.

Appare corretto, pertanto, l'impianto motivazionale della sanzione irrogata ed il reclamo è da respingere nei termini di cui in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense S.r.l. di Viterbo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Stefano Agamennone -  
Componente; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **2. RICORSO DELL’ U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/PAGANESE DEL 29.04.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 209/DIV del 30.04.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul  
Com. Uff. n. 209/DIV del 30.4.2018, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di €  
4.500,00.

Tale decisione è stata assunta: *“perché propri sostenitori introducevano e accendevano  
diversi fumogeni e bengala, alcuni dei quali lanciati nel recinto di gioco; i medesimi facevano esplodere  
sempre nel recinto di gioco due petardi, senza conseguenze; per indebita presenza nel recinto di gioco  
durante la gara di persone non identificate ma riconducibili alla società”*.

Avverso tale provvedimento la U.S. Lecce S.p.A. ha proposto reclamo innanzi a questa Corte  
Sportiva di Appello Nazionale con atto del 10.05.2018, con il quale chiedeva di *“annullare e/o ridurre,  
nella misura che sarà ritenuta di giustizia, la sanzione dell'ammenda comminata dal Giudice”*

All'esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 18.05.2018, la Corte Sportiva di Appello Nazionale ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo sulla base della seguente motivazione.

La società reclamante ha ritenuto sproporzionata la sanzione di € 4.500,00 di ammenda inflitta dal Giudice Sportivo, perché la stessa avrebbe *“adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti”*.

All'esito dell'esame degli atti ufficiali di gara, del reclamo e dei documenti allegati allo stesso emerge che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'esimente di cui all'art 13 C.G.S. ma, considerato il comportamento tenuto dalla società e tenuto conto che gli episodi contestati si sono verificati in un clima di festa conseguente all'avvenuta promozione della Società, la sanzione inflitta appare eccessiva.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Lecce S.p.a. di Lecce ridetermina la sanzione dell'ammenda ad € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DEL COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA COSENZA/SICULA LEONZIO DELL'11.05.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 221/DIV del 12.05.2018)

La società Cosenza Calcio S.r.l. ha proposto appello avverso la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di 2 giornate di squalifica al sig Pietro Braglia, allenatore della indicata società, per i fatti accaduti nel corso della gara del giorno 11.5.2018 tra l'appellante e la società Sicula Leonzio.

In particolare il direttore di gara segnalava che l'allenatore della squadra del Cosenza, al rientro negli spogliatoi, protestava a voce alta contestando la direzione arbitrale con frasi del tipo : “ svegliati e fischia quel fallo, hai capito svegliati “.

Il Giudice Sportivo, per tale comportamento, irrogava la sanzione in epigrafe indicata.

Contro tale decisione è insorto, come detto, il Cosenza calcio.

Nei motivi di appello la società ha ammesso il fatto, ma ha contestato, in via subordinata, l'entità della sanzione irrogata, ritenuta, dal giudice di prime cure, irraguardosa ed offensiva ( art. 19, comma 4, lettera a) del regolamento).

Sostiene l'appellante che l'indicato e censurato comportamento deve essere ricondotto nel novero di un mero contegno antisportivo e non già nei termini indicati dal giudice di primo grado.

Osserva la Corte.

La disamina del referto arbitrale, invero, descrive compiutamente il comportamento tenuto dall'allenatore, sicuramente polemico e connotato da un veemente spirito critico.

Di contro, però, il referto non attesta che l'allenatore sia trascorso con gesti ovvero con parole oggettivamente offensive verso il direttore di gara.

Nondimeno tale rilevato comportamento è, all'evidenza, caratterizzato da una plateale e vibrata protesta, assolutamente sconveniente per un dirigente di una società calcistica.

Alla luce di quanto sopra rilevato, ritiene quindi la Corte che la condotta in contestazione possa meritare una valutazione attenuata e, conseguentemente, in accoglimento del gravame, ridetermina la sanzione irrogata in 1 giornata di squalifica effettiva.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza ridetermina la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Publicato in Roma il 7 agosto 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini